



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 803/04 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da M. F.,
rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Damiatà

contro

Gan Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Caramanna

Otoacustica dello Stretto S.a.s. e R. T., rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Vitarelli

Oggetto : R. C. A.

Conclusioni : come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 10/01/2004 l'attore conveniva in giudizio i summenzionati resistenti, al fine di sentire dichiarata la loro responsabilita' solidale, ed essere risarcito, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 22/11/2002.

A tal proposito, riferiva che quel giorno l'autoveicolo tg. ZA 966 KM (di proprieta' dello stesso), condotto dal Sig. M. L., con a bordo i Sig.ri L. S. e L. M., provenendo da via Mario Rutelli in direzione di via Autonomia Siciliana, giunto all'incrocio con la via Marchese di Villabianca arrestava la sua marcia e – constatato l'arresto volontario dei veicoli provenienti da quest'ultima via, la attraversava, ma, dopo averla quasi interamente superata, veniva investito dall'autovettura tg. PF 884 WG - (di proprieta' dell'Otoacustica dello Stretto), condotta dal convenuto T. R. ed assicurata con la Gan Italia S.p.a.- la quale, procedendo sulla corsia di destra della via Marchese di Villabianca, riservata ai mezzi pubblici, in direzione di Piazza Don Bosco, sorpassava sul lato destro i veicoli fermatisi all'incrocio, venendo cosi' con il collidere con il proprio mezzo.

A seguito del sinistro, il veicolo attore riportava danni alla parte meccanica della ruota anteriore destra ed alla carrozzeria sul lato del parafrangente anteriore destro, ammontanti ad un importo complessivo di €2.307,60, come da fattura e preventivi depositati in atti.

Costituitisi in giudizio, i convenuti Otoacustica dello Stretto S.a.s. e R. T. contestavano la dinamica del sinistro fornita dall'attore, eccependo che il veicolo di proprietà di quest'ultimo procedeva sul lato destro della carreggiata, ma non nella corsia riservata ai mezzi pubblici, e che il sinistro si verificava per esclusiva colpa del conducente del veicolo attore il quale, incurante del segnale di stop e dell'obbligo di dare la precedenza a coloro che provenivano da destra, e da una strada principale, improvvisamente attraversava l'incrocio.

Stessa dinamica veniva riferita dalla convenuta Gan Italia S.p.a., costituitasi in giudizio, la quale contestava altresì il *quantum* richiesto dall'attore.

Assunti i mezzi di prova richiesti, si acquisiva il rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di Palermo, intervenuta sul luogo del sinistro, la quale, descrivendo la vicenda infortunistica, rilevava che l'attore, pervenuto all'intersezione con la via Marchese di Villabianca, ometteva di rispettare le prescrizioni imposte dalla segnaletica di Stop presente sulla sua direzione di marcia (via Mario Rutelli) e che da tale omissione scaturiva la collisione con l'autovettura tg. BF 884 WG che percorreva la corsia riservata ai mezzi pubblici di via Marchese di Villabianca con direzione di marcia da via Duca della Verdura verso via M.se di Roccaforte.

Conseguentemente, - come si evince dal predetto rapporto - dalla Polizia Municipale venivano elevati ad entrambi i conducenti verbali di violazione al codice stradale (rispettivamente, art. 145 commi 5 e 10 ed artt. 40 comma 10 e 146 comma 2 C.D.S.).

Quindi, si procedeva all'espletamento dell'interrogatorio formale di attore e convenuto : quest'ultimo, in particolare, riferiva di “ *avere visto alcune autovetture, che procedevano sulla mia sinistra, rallentare* “.

A seguire, si assumevano le testimonianze del Sig. P. M. (teste oculare), il quale confermava la dinamica del sinistro per come descritta dall'attore, precisando che “ *il Frelender* (ossia l'autoveicolo attoreo, n.d.r.) *era quasi passato dall'incrocio* “ ; ed altresì della Sig.ra L. Anna M. (terza trasportata a bordo del veicolo attoreo), che confermava, anch'essa, la versione dei fatti fornita dall'istante.

La causa veniva quindi posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruzione dibattimentale, si ritiene che il sinistro per cui è processo si sia verificato a seguito di un concorso di colpa sia del conducente il veicolo attoreo, M. L., che del convenuto T. R..

In tal senso assume valore probatorio il rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di Palermo, intervenuta sul luogo del sinistro, la quale, descrivendo la vicenda infortunistica, rilevava che l'attore, pervenuto all'intersezione con la via Marchese di Villabianca, ometteva di rispettare le prescrizioni imposte dalla segnaletica di Stop presente sulla sua direzione di marcia (via Mario Rutelli) e che da tale omissione scaturiva la collisione con l'autovettura tg. BF 884 WG che percorreva la corsia riservata ai mezzi pubblici di via Marchese di Villabianca con direzione di marcia da via Duca della Verdura verso via M.se di Roccaforte.

Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito, in caso di incidente stradale, il documento contenente i rilievi sul luogo del sinistro “ *ha valore di prova privilegiata* “ (così, Trib. Genova 14/04/2004 n. 1569).

Tale dinamica, peraltro, veniva indirettamente confermata anche dalle dichiarazioni del testimone oculare P. M., il quale riferiva che il veicolo attoreo, al momento dell'incidente, era quasi passato dall'incrocio, nonché dalle dichiarazioni del convenuto T. R., il quale sosteneva di avere visto, nell'occorso, alcune autovetture, che procedevano sulla mia sinistra, rallentare.

Orbene, appare opportuno in tal senso richiamare la giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di precedenza stradale.

Anzitutto, il Tribunale di Salerno chiarisce che “ *a differenza dell'obbligo imposto al conducente che si immette nel flusso di circolazione, di dare la precedenza alle autovetture in transito, o dell'obbligo di dare la precedenza, in area di incrocio, alle vetture provenienti da destra, quello derivante dal segnale di stop ha contenuto esteso all'arresto del veicolo, che ha un significato preciso: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto* “ (Trib. Salerno 10/02/94).

Precisa, quindi, la Suprema Corte che - come nella fattispecie in esame - “la manovra di impegno della carreggiata non può essere intrapresa finché sulla via panoramica circolino altri veicoli a distanza tale da non consentire il completo disimpegno della carreggiata prima dell'avvicinamento degli stessi “ (così’ Cass. Civ. 05/04/2003 n. 5375).Inoltre “ *in tema di circolazione stradale, il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia ha l’obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada “* (Cass. Pen. 16/01/1989 n. 353).

Infatti, “ *il conducente di un veicolo che abbia l’obbligo di dare la precedenza prima di immettersi nella sede stradale non può limitarsi a verificare che altro conducente gli abbia concesso la precedenza, ma deve verificare con la massima diligenza, per andare esente da colpa, che non vi siano altri veicoli favoriti e procedere nella manovra solo quando abbia acquisito la certezza che questi veicoli non esistono o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito l’attraversamento del percorso “*(Cass. Civ., sez. IV, 27/10/2005 n. 39391).

Orbene, da quanto emerso a seguito del processo, appare chiara la colposa condotta di guida del conducente M. L., il quale - irrispettoso del segnale di stop, posto nella via Mario Rutelli (come accertato dalla Polizia Municipale) - impegnava l’incrocio in presenza di altri autoveicoli, fermatisi nella circostanza (come riferito dal teste oculare), nonché del sopraggiungere del veicolo investitore, “ *quasi passato l’incrocio “* (come dichiarato dallo stesso teste).

Ma - continua la giurisprudenza - “ *l’inosservanza degli obblighi imposti dal segnale di stop non esclude automaticamente, in caso di conseguente incidente stradale, ogni concorso di colpa da parte del conducente antagonista, favorito dal diritto di precedenza, in quanto questi non è dispensato dall’obbligo di procedere con la massima prudenza e a velocità particolarmente moderata in prossimità del crocevia “* (Cass. Pen. 12/02/1982 n. 1330).

Infatti “ *in caso di scontro tra veicoli, la violazione dell’obbligo di dare la precedenza, pur evidenziando la colpa del conducente del veicolo che ha infranto la relativa norma, non esclude di per sé la responsabilità ex art. 2054 secondo comma c.c. del conducente del veicolo privilegiato, di cui pure occorre esaminare la condotta, essendo anch’egli tenuto al rispetto della prudenza*

generica e del dovere specifico di tenere una velocità particolarmente moderata al fine di evitare imprudenze di altri conducenti “ (Trib. Nocera Inferiore 23/02/2000 n. 76).

Nel caso di specie, come rilevato dalla Polizia Municipale, l'autovettura del convenuto T. percorreva la corsia riservata ai mezzi pubblici di via Marchese di Villabianca con direzione di marcia da via Duca della Verdura verso via M.se di Roccaforte : da questa circostanza si evince la condotta colposa del conducente del veicolo investitore, il quale – fra l'altro – dichiarava di “ *avere visto alcune autovetture, che procedevano sulla mia sinistra, rallentare* “.

Sul tema la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “ *l'infrazione, anche grave (come l'inosservanza del diritto di precedenza), commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente, essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che quest'ultimo si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso* “ (così, Cass. Civ. 15/12/2000 n. 15847 ; 05/05/2000 n. 5671).

In tal senso, il convenuto T. – a prescindere dalla circostanza della percorrenza della carreggiata sulla corsia riservata ai mezzi pubblici – una volta accortosi del rallentamento delle altre autovetture sulla sua sinistra, avrebbe dovuto conformare la propria condotta di guida alla situazione contingente.

Alla luce delle suesposte considerazioni – tenuto conto del dettame della giurisprudenza, secondo cui “ *qualora in un sinistro stradale entrambi i conducenti dei veicoli venuti in collisione, violando una norma del codice che disciplina la circolazione stradale, abbiano concorso a cagionare l'evento dannoso, l'efficienza causale dei loro comportamenti va valutata in relazione alla gravità delle rispettive colpe e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate* “ (Cass. Civ. 15/01/2003 n. 484) – appare legittimo attribuire la responsabilità del convenuto T. nella causazione del sinistro nella misura del 30%, ritenendo la condotta di guida del Sig. M. L. causativa dell'evento infortunistico nella misura corrispondente del 70%.

In considerazione di quanto sopra , e tenendo conto della richiesta attorea di danni, quantificati nell'importo complessivo di € 2.307,60, come da fattura e preventivi depositati in atti – che

assumono valore indiziario, anche in presenza della testimonianza del Sig. L. F. su di uno di questi e comunque contestati genericamente dalle controparti – si ritiene di dover attribuire all'attore il 30% dell'importo richiesto, pari ad €692,28.

Sulla predetta somma vanno calcolati gli interessi come per legge, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo il principio civilistico del calcolo degli interessi sul capitale rivalutato mensilmente, dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, giungendo così all'importo complessivo di €779,69.

Alla luce della parziale soccombenza reciproca, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

P. Q. M.

Visti gli articoli di legge citati ;

Dichiara il concorso di colpa nella causazione del sinistro verificatosi in data 22/11/2002 nella misura del 30% a carico del convenuto T. R. e nella misura del 70% a carico dell'attore M. F..

Conseguentemente, condanna i convenuti Gan Italia S.p.a., Otoacustica dello Stretto S.a.s. e R. T., solidalmente responsabili, al pagamento in favore dell'attore M. F. dell'importo di €779,69, a titolo di risarcimento danni.

Spese processuali interamente compensate.

Così deciso in Palermo addì 12/09/2006.

**Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale)**